<u>-- 1 --</u>

CAMERA DEI DEPUTATI - 1323

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, CHIARANTE, RAICICH, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, BOSI MARA-MOTTI GIOVANNA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, PAGLIAI MORENA AMABILE, VACCARO MELUCCO ALES-SANDRA, VAGLI MAURA, ALLEGRA, BINI, CONTE, DE GREGORIO, GIANNANTONI, MACCIOTTA, MASIELLO, TESSARI ALESSANDRO, TORTORELLA, VILLARI

Presentata il 31 marzo 1977

Nuove norme sul funzionamento della scuola materna statale

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di affrontare i problemi più acuti e urgenti aperti nel funzionamento della scuola materna statale.

La loro soluzione non può essere rinviata oltre, per gli aspetti di irrazionalità, spreco e disservizio di cui sono portatori, per i disagi che fanno derivare alle famiglie, per il discredito che gettano sull'intervento dello Stato in questo settore importante della vita sociale e del sistema formativo.

L'intervento dello Stato nella scolarizzazione dell'infanzia, già tardivo e inadeguato all'origine, sviluppatosi poi in modo lento e svogliato, è segnato oggi da uno scadimento profondo. E questo nel momento in cui la domanda di scuola per l'infanzia si è fatta più forte ed estesa, si è arricchita di significati e consapevolezze nuove. Una pressione ed una spinta che non vengono soltanto da zone di più intensa industrializzazione e con più alto tasso di occupazione femminile ma da tutto il Paese: a conferma che questa problematica si lega sempre più, insieme con le esigenze di libertà e di partecipazione della donna e con le modificazioni intervenute nella famiglia, alle esigenze educative dell'infanzia, alla necessità di un decondizionamento precoce dai fattori ambientali e sociali che incidono negativamente sul destino scolastico dei ragazzi, alle proposte di una più qualificata e rigorosa politica del diritto allo studio.

Sul tema dell'espansione della scuola dell'infanzia e di una maggior concentrazione in questo settore della spesa destinata all'istruzione pubblica convergono perciò le riflessioni sul tipo di sviluppo della scolarità che si è verificato in questi anni e

che non ha saputo combattere i meccanismi della selezione di classe operanti fin dalle prime classi della scuola dell'obbligo e sul modo di correggerlo per favorire l'innalzamento del livello culturale di base di tutti i cittadini.

Vi si intrecciano anche le questioni poste dalla crisi economica e finanziaria del Paese: di una diversa organizzazione della economia nazionale fondata sul privilegio di certi consumi anziché di altri, di uno sviluppo dei servizi sociali secondo una linea di funzionalità, rigore, agilità e partecipazione, portatrice di ulteriori possibilità di espansione, che miri a nuovi sviluppi di civiltà e a una riqualificazione dell'intero tessuto civile e sociale del Paese.

Contrasta profondamente con tutto ciò la situazione della scuola materna statale così come, in modo particolare, si è presentata all'inizio di quest'anno scolastico.

L'inadeguatezza del suo orario giornaliero di apertura, le carenze e le disfunzionalità del servizio hanno costretto molte famiglie – innanzitutto quelle delle donne lavoratrici – a costose e affrettate soluzioni di ripiego per l'assistenza ai propri figli.

È da quando sono intervenuti la legge delega ed i successivi decreti delegati, che hanno fissato un nuovo stato giuridico ed un nuovo rapporto di lavoro per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, che la scuola materna statale non rimane aperta che poche ore al giorno e che i prolungamenti d'orario vengono concessi solo in alcune città e ricorrendo a incarichi di breve durata e di carattere precario affidati ad un certo numero di insegnanti, dalla discrezionalità del ministro della pubblica istruzione. Forse val la pena ricordare a questo proposito che è stato lo stesso ministro - durante la passata legislatura - a rifiutare che il Parlamento discutesse e approvasse una legge organica di revisione e di superamento della normativa vigente sulla scuola materna statale, come sollecitavano la nostra proposta e quella del gruppo socialista.

Quest'anno poi, sempre a discrezione del ministro, sono stati negati molti prolungamenti d'orario anche là dove erano stati concessi negli anni scorsi e dove la domanda era stata riconfermata. Di qui le tensioni accresciutesi nelle scuole; le proteste levatesi da genitori, insegnanti e organi collegiali; la richiesta pressante a Governo e Parlamento, da parte di regioni, comuni e organizzazioni sindacali, per un

provvedimento legislativo urgente volto a dare funzionalità alla scuola e qualificazione alla spesa pubblica.

Noi crediamo che in un provvedimento di tale natura si possano risolvere, per la scuola materna statale, insieme con i problemi del calendario, dell'orario e del riordinamento del personale, anche quelli di una migliore organizzazione del lavoro didattico e di una più ampia partecipazione democratica al suo governo.

Proponiamo innanzitutto un ampliamento significativo del tempo scolastico – 11 mesi per il calendario e 8 ore per la struttura oraria giornaliera, con possibilità di estensione a 10 ore su richiesta motivata delle famiglie e decisione ultima dell'amministrazione comunale – per garantire uno spazio maggiore all'attività educativa e permettere un lavoro intersezionale programmato, indispensabile per operare quel precoce decondizionamento culturale e sociale che è necessario per garantire a tutti i bambini uguali condizioni di apprendimento e di profitto nella scuola dell'obbligo.

Il passaggio dalla struttura oraria attuale alla nuova è da noi prevista in 5 anni secondo un programma, da formularsi con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che tenga conto, per le priorità, dei tassi di occupazione femminile, del reddito medio pro capite e delle percentuali di ripetenza e di abbandono nelle prime classi della scuola elementare.

Proponiamo inoltre l'abolizione del ruolo delle assistenti per rispondere alla esigenza, evidenziata anche nelle richieste sindacali per il nuovo contratto di lavoro degli insegnanti, di eliminare una figura subalterna i cui compiti istituzionali si sono
rivelati inutili e contraddittori in un servizio sociale che deve attuare la massima
unitarietà del processo educativo senza divisioni gerarchiche.

Per questa unitarietà ci sembra necessario abbattere finalmente l'assurda discriminazione, presente ancora oggi nella scuola materna statale, che vieta l'assunzione di personale maschile: ciò obbedisce del resto ad un preciso dettato costituzionale.

Al fine di permettere il pieno impiego di tutto il personale ed eliminare quelle ampie fasce di precariato che costituisce un notevole aggravio di spesa e una disarticolazione del servizio, diamo indicazioni per la piena utilizzazione dell'insegnante aggiunta, che entra a tutti gli effetti a far

parte del ruolo organico, e per l'assegnazione di due insegnanti per ogni sezione.

La riduzione a 30 ore settimanali dell'orario di servizio degli insegnanti – più
20 ore mensili da dedicare alle attività di
aggiornamento, programmazione e verifica
dell'attività didattica, partecipazione alla
vita degli organi collegiali – viene incontro alla necessità di una perequazione giuridica dei compiti e degli oneri di lavoro
di tutto il personale della scuola.

Prevediamo infine la costituzione di organi collegiali a livello di ciascun plesso di scuola materna per rispondere all'esigenza, largamente avvertita, di uno spazio autonomo di organizzazione ed elaborazione didattica e per attuare un migliore coordinamento con i consigli di circolo territoriali.

È del tutto evidente che gli obiettivi indicati nella presente proposta di legge – della cui approvazione sottolineiamo ancora tutta l'urgenza – non sono un'altra cosa rispetto al programma di espansione della scuola dell'infanzia che abbiamo già prospettato alla discussione del Parlamento in sede di riordinamento dell'intero sistema scolastico statale e di riforma della scuola media secondaria superiore.

Al raggiungimento, entro pochi anni, di quel traguardo – un recupero pieno delle carenze gravissime esistenti nel settore della scuola dell'infanzia e una generalizzazione per tutti i bambini della sua frequenza a partire dall'ultimo anno – essi intendono anzi preparare le condizioni più favorevoli.

Riemerge allora con forza il tema di un riassetto istituzionale di tutta la scuola dell'infanzia, in cui meglio precisati siano i compiti dello Stato, delle Regioni e dei Comuni ai fini dell'estensione e della qualificazione di questa istituzione e in cui profondamente rinnovati siano i suoi principi e i suoi contenuti educativi.

Un tema con il quale, per lungo tempo, fummo i soli a confrontarci. Ma, di fronte al magro bilancio che registra l'applicazione della legge istitutiva della scuola materna statale, dovuto alla insensibilità politica dei Governi succedutisi in questi anni e alla fragilità dell'impianto, centralistico e burocratico, delineato nel 1968 dalla stessa legge, altre forze politiche vanno avvertendo la necessità di una correzione profonda nell'intervento pubblico in questo campo, tale da configurarlo quale risposta positiva ai diritti del bambino e ai doveri dello Stato stesso.

Siamo fiduciosi perciò che la proposta di riforma che presenteremo presto in Parlamento, aggiornata rispetto a quella della passata legislatura, troverà maggior disponibilità al confronto, al dibattito e al varo di un provvedimento di più ampio respiro e incisività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le scuole materne statali sono aperte 11 mesi l'anno.

Il calendario è fissato dalla Regione, sentiti i Comuni e i Consigli di distretto.

ART. 2.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali non può essere inferiore a 8 ore; il prolungamento dell'orario giornaliero fino a 10 ore è consentito in relazione alle richieste delle famiglie e in base alle esigenze economiche, sociali e culturali del territorio in cui le scuole hanno sede.

ART. 3.

La richiesta di prolungamento dell'orario giornaliero della scuola è avanzata dai genitori di norma all'atto dell'iscrizione e comunque entro il 15 giugno precedente l'inizio dell'anno scolastico.

Il direttore didattico del circolo competente per territorio, sentito il consiglio di plesso, trasmette le richieste pervenute, corredate del proprio parere, alla amministrazione dei Comuni in cui hanno sede le scuole.

L'amministrazione comunale decide in merito all'accoglimento delle richieste avanzate, sulla base delle esigenze economiche, sociali e culturali di cui al precedente articolo 2 e tenendo conto del parere espresso dal direttore didattico.

La decisione dell'amministrazione comunale viene trasmessa entro il 15 luglio alle competenti autorità scolastiche provinciali per gli adempimenti conseguenti.

L'amministrazione comunale, in base ai modelli d'orario definiti per ciascun plesso, fissa l'orario giornaliero di apertura e di chiusura delle scuole materne statali presenti nel suo territorio ed adegua ad esso i servizi della mensa e dei trasporti.

ART. 4.

La scuola materna statale si articola in plessi; ogni plesso è composto di regola da 3 sezioni con non più di 90 alunni.

Tuttavia nelle scuole materne già esistenti all'entrata in vigore della presente legge il plesso può essere composto anche da un numero maggiore di sezioni.

Per le scuole già esistenti composte da un numero di sezioni inferiore a tre, il plesso può essere costituito anche da sezioni non collocate nello stesso edificio purché situate nel medesimo circolo didattico di scuola elementare.

ART. 5.

L'organico degli insegnanti della scuola materna statale è composto di 2 unità per ogni sezione.

L'orario di servizio del personale insegnante della scuola materna statale è fissato in 30 ore settimanali di effettivo inse-

gnamento e 20 mensili per le attività connesse con il funzionamento della scuola.

I turni giornalieri di insegnamento vengono decisi dal collegio degli insegnanti di ogni plesso di scuola materna statale sulla base del piano di lavoro di cui al successivo articolo 8.

ART. 6.

È abolita la figura dell'assistente.

Le assistenti di cui all'articolo 15 della legge 18 marzo 1968, n. 444, in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrate, a tutti gli effetti, nei ruoli del personale insegnante se in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dalle vigenti disposizioni per l'insegnamento della scuola materna statale.

Le assistenti sprovviste di tale titolo saranno inquadrate nei ruoli del personale insegnante dopo aver frequentato e superato uno speciale corso di preparazione, organizzato dal Ministero della pubblica istruzione entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le assistenti che non abbiano conseguito il titolo rilasciato al termine del corso previsto dal comma precedente o che rinuncino al nuovo inquadramento rimangono nel ruolo delle assistenti che è trasformato in ruolo ad esaurimento. Le assistenti del ruolo ad esaurimento non rientrano nel computo del personale insegnante della scuola ai fini delle eventuali variazioni dell'organico.

Le assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a svolgere i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 18 marzo 1968 n. 444 e vengono utilizzate nell'ambito della provincia di servizio nei plessi di scuola materna statale in cui si verifichino condizioni di maggiore necessità, anche in relazione al numero delle sezioni e al modello di orario in vigore.

ART. 7.

Nelle scuole materne statali l'organizzazione dell'attività educativa esclude la separazione degli alunni per sesso e la struttura rigida della sezione; favorisce la formazione di gruppi di lavoro con alunni di sezioni diverse.

Gli insegnanti della scuola materna statale sono di entrambi i sessi.

ART. 8.

Le linee generali dell'attività educativa sono discusse annualmente dall'assemblea degli insegnanti delle scuole materne statali comprese nello stesso circolo didattico della scuola elementare competente per territorio, sentito il consiglio di circolo.

Il programma di lavoro di ciascun plesso di scuola materna statale è stabilito dal collegio degli insegnanti del plesso, sentito il consiglio di plesso; è coordinato tra le sezioni e prevede attività comuni ad alunni di sezioni diverse e della scuola nel suo complesso.

ART. 9.

Gli insegnanti di ogni plesso di scuola materna statale eleggono nel proprio seno un coordinatore didattico, che cura la attuazione delle deliberazioni che il collegio degli insegnanti del plesso adotta ai sensi degli articoli 5 e 8 della presente legge e risponde al direttore didattico della scuola elementare ed al consiglio di circolo competenti per territorio del funzionamento del plesso.

Il coordinatore didattico viene eletto all'inizio di ogni anno scolastico in una apposita riunione indetta dal direttore didattico. Le riunioni successive, che devono essere tenute almeno una volta al mese, sono convocate dal coordinatore didattico che le presiede.

ART. 10.

Presso ogni plesso di scuola materna statale è istituito il consiglio di plesso composto dal personale insegnante e non insegnante, da un rappresentante dell'amministrazione comunale designato dal comune o dai comuni interessati e da rappresentanti dei genitori degli alunni in numero pari alla somma degli altri membri.

I rappresentanti dei genitori sono eletti a scrutinio segreto e con voto limitato dall'assemblea dei genitori convocata dal direttore didattico all'inizio di ogni anno scolastico.

Il consiglio di plesso elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i membri che non rappresentano il personale della scuola.

Il consiglio di plesso dura in carica un anno.

ART. 11.

Il consiglio di plesso assicura, sulla base delle deliberazioni del consiglio di circolo della scuola elementare competente per territorio, il funzionamento amministrativo della scuola e ne segue l'andamento didattico; delibera sull'uso dei fondi ad esso assegnati dal consiglio di circolo.

ART. 12.

Il consiglio di circolo della scuola elementare competente per territorio, nel deliberare il proprio bilancio, assegna ai consigli di plesso delle scuole materne statali una somma per il funzionamento didattico e amministrativo della scuola, in relazione al numero degli alunni. La giunta esecutiva del consiglio di circolo della scuola elementare dà esecuzione alla delibera adottata dal consiglio di plesso.

ART. 13.

Il consiglio del circolo didattico di scuola elementare nel quale siano compresi plessi di scuola materna statale è integrato con un rappresentante degli insegnanti e con un rappresentante dei genitori degli alunni di detta scuola, ovvero da 2 rappresentanti rispettivamente dell'una e dell'altra categoria qualora i componenti del consiglio di circolo siano 19.

Le elezioni dei rappresentanti di cui sopra avviene nella occasione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416 per la elezione dei rappresentanti nel consiglio di circolo della scuola elementare e con le stesse modalità ivi indicate.

ART. 14.

Gli articoli 30, 31, 32, 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416 sono abrogati.

Le norme della legge 18 marzo 1968 n. 444 in contrasto con la presente legge sono abrogate.

ART. 15.

Agli oneri previsti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le economie realizzabili sui capitoli 1400, 1401,

1402, 1433 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge si applica a partire dall'anno scolastico 1977-1978.

A partire dall'anno scolastico 1977-78 hanno luogo le elezioni dei consigli di plesso e dei rappresentanti degli insegnanti e dei genitori della scuola materna statale nei consigli di circolo.

NORME TRANSITORIE

ART. 16.

Il passaggio dalla struttura oraria giornaliera di 7 ore prevista dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1968 n. 444 al modello di 8 ore di cui all'articolo 2 della presente legge avverrà gradualmente e comunque entro 5 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali confederali e la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determinerà annualmente entro il mese di gennaio, secondo parametri che tengano conto del tasso di occupazione femminile, del reddito medio pro-capite e dei tassi di ripetenza e abbandono nelle prime classi della scuola elementare, il riparto tra le Regioni delle sezioni per le quali si attuerà nell'anno scolastico successivo la struttura oraria di 8 ore.

Le Regioni, d'intesa con l'autorità scolastica e sentiti gli enti locali e i consigli di distretto, determinano entro il mese di aprile, tenendo conto dei parametri di cui al precedente comma, la distribuzione sul territorio regionale di dette sezioni a orario prolungato.

ART. 17.

Fintanto che perduri la struttura orario giornaliera di 7 ore, l'organico della scuola materna statale è composto di 2 insegnanti nelle scuole materne unisezionali, di 3 insegnanti nelle scuole materne bisezionali, di 5 insegnanti nelle scuole materne trisezionali.

Nel computo di tale organico non rientrano le assistenti del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 6 della presente legge.